

CONSIGLIO

Codice di condotta tra il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione che stabilisce le disposizioni interne per l'applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità da parte dell'Unione europea e per la rappresentanza dell'Unione europea relativamente alla convenzione stessa

(2010/C 340/08)

Nel rammentare che gli articoli 3 e 4 della decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ⁽¹⁾ prevedono l'esigenza di convenire un codice di condotta prima del deposito dello strumento di conferma formale a nome dell'Unione.

Nel rammentare che, ai sensi dei predetti articoli della decisione 2010/48/CE, il codice di condotta definirà le disposizioni dettagliate per l'applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità («la convenzione») da parte dell'Unione, tra cui le disposizioni inerenti al ruolo di punto di contatto della Commissione per l'applicazione della convenzione a nome dell'Unione, alla rappresentanza dell'Unione nelle riunioni degli organismi istituiti dalla convenzione, alla rappresentanza della posizione dell'Unione in tali riunioni, nonché alla stretta cooperazione, nelle stesse riunioni, in particolare sulle questioni di monitoraggio, rapporto e voto.

Inoltre, le disposizioni del presente codice di condotta che trattano le questioni di coordinamento tra il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione devono considerarsi parte integrante della struttura di coordinamento di cui all'articolo 33, paragrafo 1 della convenzione.

Consapevoli della necessità dell'unità della rappresentanza internazionale dell'Unione e dei suoi Stati membri conformemente al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, anche allo stadio dell'attuazione degli obblighi internazionali,

IL CONSIGLIO, GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE CONVENGONO IL SEGUENTE CODICE DI CONDOTTA:

NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

1. a) Il presente codice di condotta stabilisce le disposizioni tra il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione per la cooperazione su vari aspetti dell'applicazione della convenzione adottata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 13 dicembre 2006.

Fatto salvo l'obbligo generale di stretta cooperazione il codice si applicherà alla preparazione delle riunioni degli organismi istituiti dalla convenzione e alla partecipazione a tali riunioni.

- b) Il codice definisce i dettagli della funzione di punto di contatto.

DIVISIONE DEI COMPITI SULLA BASE DELLE COMPETENZE

2. Le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri assicureranno una stretta cooperazione nell'applicazione della convenzione, tenendo conto dei principi di sincera cooperazione e di sussidiarietà, nonché dell'esigenza di rispettare le diverse competenze delle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri come stabilito dai trattati e tenendo conto del fatto che la portata e l'esercizio delle competenze dell'Unione sono soggetti, per loro stessa natura, ad una continua evoluzione.
3. Per le questioni di competenza degli Stati membri, questi ultimi si prefiggono di elaborare posizioni coordinate ogniqualvolta ciò sia ritenuto opportuno.
4. Per le questioni di competenza esclusiva dell'Unione, questa si prefigge di elaborare le posizioni dell'Unione in particolare per ciò che riguarda:
 - a) la compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno (articolo 108 del TFUE, ex articolo 88 del TCE);
 - b) la tariffa doganale comune (articolo 31 del TFUE, ex articolo 26 del TCE);
 - c) la propria pubblica amministrazione (articolo 336 del TFUE, ex articolo 283 del TCE);
 - d) eventuali altre questioni, nella misura in cui le disposizioni della convenzione o i relativi strumenti giuridici di esecuzione incidono su norme comuni precedentemente stabilite dall'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del TFUE o le modificano.
5. Per le questioni di competenza condivisa e le questioni in cui l'Unione coordina, sostiene e/o integra le azioni degli Stati membri, l'Unione e gli Stati membri si prefiggono di elaborare posizioni comuni, in particolare per ciò che riguarda:
 - a) gli atti legislativi inclusi nell'appendice della dichiarazione relativa alle competenze allegata alla decisione 2010/48/CE o nuovi atti o misure programmatiche adottati nelle seguenti materie:

— lotta alla discriminazione fondata sulla disabilità (articolo 19 del TFUE, ex articolo 13 del TCE),

⁽¹⁾ GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.

- libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali (articoli da 28 a 32 e da 34 a 37 del TFUE, ex articoli da 23 a 31 del TCE e articoli da 45 a 66 del TFUE, ex articoli da 39 a 60 del TCE),
 - agricoltura (articoli 42-43 del TFUE, ex articoli 36-37 del TCE),
 - trasporti ferroviari, stradali, marittimi e aerei (articolo 91 del TFUE, ex articolo 71 del TCE, e articolo 100 del TFUE, ex articolo 80 del TCE),
 - fiscalità (articolo 113 del TFUE, ex articolo 93 del TCE),
 - mercato interno (articoli 114-115 del TFUE, ex articoli 94-95 del TCE),
 - parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (articolo 157 del TFUE, ex articolo 141 del TCE),
 - reti transeuropee (articoli da 170 a 172 del TFUE, ex articoli da 154 a 156 del TCE),
 - statistiche (articoli 337-338 del TFUE, ex articoli 284-285 del TCE);
- b) gli atti legislativi o le misure programmatiche dell'Unione che presentano un nesso stretto e sostanziale con l'applicazione della convenzione adottati nelle seguenti materie:
- occupazione (articoli da 145 a 150 del TFUE, ex articoli da 125 a 130 del TCE),
 - sviluppo dell'istruzione di qualità e attuazione della politica di formazione professionale (articoli 165-166 del TFUE, ex articoli 149-150 del TCE),
 - coesione economica e sociale (articoli da 174 a 178 del TFUE, ex articoli da 158 a 162 del TCE),
 - cooperazione allo sviluppo (articoli da 208 a 211 del TFUE, ex articoli da 177 a 181 del TCE), e
 - cooperazione con i paesi industrializzati (articolo 212 del TFUE, ex articolo 181 A del TCE).

DEFINIZIONE DELLE POSIZIONI

6. Tutte le posizioni dell'Unione e dei suoi Stati membri di cui ai punti 3, 4 e 5 saranno debitamente coordinate.
- a) Per le questioni di cui al punto 3 la presidenza può indire, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, riunioni di coordinamento (che nei casi urgenti possono consistere in un coordinamento per via elettronica) degli Stati membri e della Commissione in seno al gruppo competente del Consiglio prima e durante ogni riunione di cui al punto 1.

Le posizioni coordinate saranno presentate dalla presidenza e, se necessario, da uno Stato membro nominato dalla presidenza o dalla Commissione con l'accordo di tutti gli Stati membri presenti.

- b) Per le questioni di cui al punto 4, saranno indette riunioni di coordinamento della Commissione e degli Stati membri in seno al gruppo del Consiglio competente su iniziativa della presidenza o su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, prima e durante ogni riunione di cui al punto 1, facendo eventualmente riferimento al gruppo di alto livello sulla disabilità per il settore di sua competenza. In casi urgenti queste riunioni di coordinamento possono consistere in un coordinamento per via elettronica.

Le posizioni dell'Unione saranno presentate dalla Commissione.

- c) Per le questioni di cui al punto 5, saranno indette riunioni di coordinamento della Commissione e degli Stati membri in seno al gruppo del Consiglio competente su iniziativa della presidenza o su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, prima e durante ogni riunione di cui al punto 1, facendo eventualmente riferimento al gruppo di alto livello sulla disabilità per il settore di sua competenza. In casi urgenti queste riunioni di coordinamento possono consistere in un coordinamento per via elettronica.

La Commissione e gli Stati membri, in riunioni di coordinamento con il gruppo competente del Consiglio, decideranno chi presenterà eventuali dichiarazioni a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri nei casi in cui le rispettive competenze sono inscindibili.

Le posizioni comuni saranno presentate dalla Commissione allorché la questione rientra in maniera preponderante nelle competenze dell'Unione, e dalla presidenza o da uno Stato membro allorché la questione rientra in maniera preponderante nelle competenze degli Stati membri.

Per definire le posizioni [di cui alle lettere a, b) e c)] si applicano le disposizioni seguenti:

- i) a Bruxelles, in seno al gruppo competente del Consiglio, il più presto possibile prima dell'inizio delle riunioni di cui al punto 1.

Quando riceve l'ordine del giorno delle riunioni di cui al punto 1, la Commissione invierà al Segretariato del Consiglio per la distribuzione agli Stati membri, un'indicazione dei punti sui quali sono previste dichiarazioni e su chi debba farle, ossia la Commissione e/o la presidenza.

Il Segretariato del Consiglio distribuirà i progetti di dichiarazioni ricevuti dalla presidenza (in relazione al punto 3) e dalla Commissione (in relazione ai punti 4 e 5) agli Stati membri e alla Commissione almeno una settimana prima della riunione di coordinamento. Il Segretariato del Consiglio provvederà affinché i progetti di dichiarazioni siano prontamente trasmessi al gruppo di lavoro competente del Consiglio;

- ii) fatte salve le disposizioni locali per il coordinamento dell'Unione, in loco [New York o Ginevra ⁽¹⁾], in particolare all'inizio e se occorre alla fine delle riunioni di cui al punto 1, con ulteriori riunioni di coordinamento indette ogniqualvolta necessario durante l'intera serie di riunioni.

Qualora non sia possibile definire una posizione, tra l'altro per motivi legati al disaccordo sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri, la questione sarà deferita senza indebito ritardo al gruppo competente del Consiglio e/o, in caso, ad altri organi del Consiglio. Se neppure questi organi raggiungono un accordo la questione sarà deferita al Comitato dei Rappresentanti permanenti (Coreper). Tuttavia, quando non sia possibile indire per tempo riunioni del gruppo competente e, in caso, degli organi competenti del Consiglio, la questione è deferita direttamente al Coreper, il quale decide la posizione in base alle modalità di voto fissate nel pertinente trattato UE che disciplina la materia in oggetto;

- iii) la presidenza individuerà il «gruppo competente del Consiglio». Essa provvederà altresì ad informare e a stabilire un collegamento in tempo utile con tutti i gruppi del Consiglio che abbiano un interesse significativo per la questione considerata, compreso il gruppo «Questioni fiscali» nel caso in cui si discuta in materia fiscale. Su richiesta di uno Stato membro o della Commissione la presidenza dovrebbe sottoporre le questioni discusse secondo il presente codice all'attenzione di altri gruppi interessati in misura significativa.

INTERVENTO IN CASO DI POSIZIONI COORDINATE E CONVENUTE, POSIZIONI DELL'UNIONE O POSIZIONI COMUNI

7. Fatte salve le disposizioni sugli interventi di cui al punto 6, uno Stato membro o la Commissione può intervenire, previo debito coordinamento, per sostenere e/o sviluppare la posizione coordinata, la posizione dell'Unione o la posizione comune.

⁽¹⁾ O nel luogo in cui si tiene la riunione, se diverso da New York o Ginevra.

VOTAZIONE IN CASO DI POSIZIONI COORDINATE E CONVENUTE, POSIZIONI DELL'UNIONE O POSIZIONI COMUNI

8. a) Fatto salvo il punto 6, e conformemente all'articolo 44, paragrafo 4 della convenzione, la Commissione eserciterà, a nome dell'Unione, il diritto di voto dell'Unione in base alle posizioni dell'Unione o alle posizioni comuni definite nel processo di coordinamento sulle questioni di cui al punto 4 e al punto 5, allorché la questione rientri in maniera preponderante nelle competenze dell'Unione. Qualora l'Unione non sia rappresentata, può essere convenuto che gli Stati membri esercitino il loro diritto di voto su tali questioni in base alle posizioni dell'Unione e/o alle posizioni comuni.
- b) Fatto salvo il punto 6, e conformemente all'articolo 44, paragrafo 4 della convenzione, gli Stati membri eserciteranno il loro diritto di voto sulle questioni di cui al punto 3 e al punto 5, allorché la questione rientri in maniera preponderante nelle competenze degli Stati membri in base alle posizioni coordinate o alle posizioni comuni definite nel processo di coordinamento.
- c) Il presente punto non si applica al diritto di voto degli Stati membri ai sensi dell'articolo 34 della convenzione.

INTERVENTO E VOTAZIONE IN CASO DI POSIZIONI NON COORDINATE, POSIZIONI DELL'UNIONE O POSIZIONI COMUNI

9. Qualora la Commissione e gli Stati membri non raggiungano un accordo ai sensi del punto 6, gli Stati membri possono intervenire e votare su questioni attinenti chiaramente alle loro competenze a condizione che la posizione sia coerente con le politiche dell'Unione e in conformità del diritto dell'Unione. La Commissione può esprimersi e votare su questioni attinenti chiaramente alla competenza dell'Unione nella misura necessaria a difendere l'*acquis* dell'Unione stessa.

CANDIDATURE

10. Fatto salvo il diritto degli Stati membri a candidare esperti conformemente all'articolo 34, paragrafo 5 della convenzione e il loro diritto di voto conformemente all'articolo 34, paragrafo 5 della convenzione, l'Unione può candidare, sulla base di una proposta della Commissione, che deve essere approvata per consenso dagli Stati membri all'interno del gruppo competente del Consiglio, un esperto per il comitato sui diritti delle persone con disabilità a nome dell'Unione. Questa procedura si applica anche alla nuova designazione di candidati dell'Unione.

Il candidato dell'Unione è cittadino dell'Unione e ha la cittadinanza di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1 del TFUE.

PUNTO DI CONTATTO

11. Conformemente all'articolo 3 della decisione 2010/48/CE e all'articolo 33, paragrafo 1 della convenzione:

- a) per le questioni che rientrano nella sfera di competenza dell'Unione di cui ai punti 4 e 5, e fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri, la Commissione è il punto di contatto per le questioni relative all'applicazione della convenzione;
- b) gli Stati membri notificano alla Commissione i loro punti di contatto;
- c) Quando riceve una notifica dalle Nazioni Unite o altri Stati parti della convenzione, allorché si tratti di questioni di competenza condivisa di cui al punto 5, la Commissione o il punto di contatto di uno Stato membro informerà, a seconda dei casi, gli altri punti di contatto di cui alle lettere a) e b);
- d) Laddove necessario, la Commissione indirà, di propria iniziativa o su richiesta del punto di contatto di uno Stato membro, una riunione di coordinamento con i punti di contatto degli Stati membri.

MONITORAGGIO E RELAZIONI

12. a) Le relazioni dell'Unione e dei suoi Stati membri si riferiscono alle rispettive competenze di cui ai punti 3, 4 e 5 e sono complementari.

- b) Per le questioni di cui ai punti 3 e 5 (allorché la questione rientri in maniera preponderante nelle competenze degli Stati membri) gli Stati membri elaboreranno le proprie relazioni conformemente all'articolo 35 della convenzione.
- c) Per le questioni che rientrano nelle competenze dell'Unione di cui ai punti 4 e 5 (allorché la questione rientri in maniera preponderante nelle competenze dell'UE), la Commissione elaborerà la relazione dell'Unione e converrà, se necessario, con gli Stati membri in merito

alle informazioni che essi forniscono a tal fine. La relazione dell'Unione riguarda le questioni disciplinate dalla convenzione che rientrano nelle disposizioni precise di ciascun atto adottato dall'Unione figurante nell'appendice della dichiarazione relativa alle competenze di cui all'allegato II della decisione 2010/48/CE.

- d) In linea con l'obbligo di stretta cooperazione gli Stati membri e la Commissione si scambieranno le relazioni di cui alle lettere b) e c), prima di presentarle al comitato sui diritti delle persone con disabilità, per informazione e, in via riservata.
 - e) Ogni Stato membro è responsabile del proprio esame dinnanzi al comitato sui diritti delle persone con disabilità. La Commissione, in qualità di punto di contatto dell'Unione, è responsabile per l'Unione. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di mettere a disposizione un esperto che faccia parte delle loro delegazioni e la Commissione, a sua volta, può chiedere agli Stati membri di mettere a disposizione esperti per la propria delegazione.
 - f) La Commissione informerà gli Stati membri e si consulterà con essi durante la preparazione della sua presentazione orale dinnanzi al comitato sui diritti delle persone con disabilità. Analogamente, gli Stati membri informeranno la Commissione e si consulteranno con questa durante la preparazione della loro presentazione orale nazionale.
13. La Commissione proporrà a tempo debito una struttura appropriata per uno o più meccanismi indipendenti conformemente all'articolo 33, paragrafo 2 della convenzione e, per il coinvolgimento della società civile conformemente all'articolo 33, paragrafo 3 della convenzione, tenendo conto di tutte le istituzioni, gli organi, e gli organismi competenti dell'Unione.

RIESAME DELLE DISPOSIZIONI

14. Su richiesta del Consiglio, di uno Stato membro o della Commissione, le disposizioni saranno riesaminate, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel corso dell'applicazione.

*ALLEGATO***Obiettivo programmatico dell'Unione e dei suoi Stati membri in ordine all'applicazione della convenzione**

Fatto salvo il punto 13 del codice di condotta, e in vista di un monitoraggio e di relazioni adeguati, l'Unione e i suoi Stati membri, se e nella misura necessaria, rafforzeranno e coordineranno le capacità sia a livello nazionale che dell'Unione, al fine di raccogliere e analizzare le informazioni appropriate, compresi i dati statistici comparativi e di ricerca, nel rispetto delle garanzie giuridiche e delle norme di protezione dei dati.
